



UHY Associati s.t.p.r.l.
Società tra Professionisti

NOTIZIARIO

Questo notiziario contiene alcune delle principali novità in campo fiscale e lavoro che possono essere di interesse per le aziende, ed è diffuso periodicamente da UHY Associati S.t.p.r.l. a Socio Unico nell'ambito della propria organizzazione e clientela.

Pur essendo stata posta la massima cura nel predisporre le notizie, anche considerando la necessità di fornire notizie il più possibile sintetiche e tempestive, qualora le stesse debbano essere utilizzate per decisioni aziendali o, comunque, in occasione dell'applicazione delle relative norme di legge, Vi invitiamo a contattarci per un esame più approfondito di ogni specifico argomento.

Se non desiderate continuare a ricevere le nostre newsletter vi preghiamo di mandare un'email a associati@uhyassociati.com indicando nell'oggetto "cancellami".

A member of UHY International, a network of independent accounting and consulting firms.
Capitale Sociale € 50.000 – Codice Fiscale/Partita IVA e Registro Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi n. 10787050151 – REA Milano 1412680
Iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 11
Altri uffici a Monza e Legnano

UHY Associati Stprl a Socio Unico è membro di UHY Italy – www.uhyassociati.com

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Argomento	Descrizione
<p>Indebito utilizzo plafond</p> <p><i>Ordinanza Corte Cassazione 28.8.2023, n. 25318</i></p>	<p>L'indebito utilizzo del "plafond" da parte dell'esportatore abituale, può essere regolarizzato tramite il ravvedimento di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, "ma devono essere corrisposte anche le sanzioni, perché la violazione non ha carattere meramente formale dal momento che incide sul versamento del tributo, e gli interessi, poiché l'Iva all'importazione rientra tra i tributi che vanno corrisposti in occasione delle operazioni doganali e non in un momento successivo".</p>
<p>Detrazione IVA e fatture elettroniche "a disposizione" nell'area riservata</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 26.9.2023, n. 435</i></p>	<p>Il "dies a quo" per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA è individuato nel momento in cui coesistono il presupposto sostanziale dell'esigibilità e quello formale del possesso della fattura. In merito a tale ultimo aspetto, va considerato che in caso di fattura elettronica, qualora il recapito della stessa all'acquirente / committente non fosse possibile, il SdI rende disponibile la fattura nella relativa area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>La presa visione da parte dell'acquirente / committente determina l'avverarsi del presupposto formale, con conseguente possibilità di esercitare il diritto alla detrazione.</p> <p>Nel caso di specie, posto che l'acquirente era a conoscenza che le fatture erano state emesse in quanto aveva ricevuto la copia di cortesia, ma ha arbitrariamente "procrastinato" la presa visione delle stesse nell'area riservata, il diritto alla detrazione IVA è stato negato, considerato che nel frattempo il termine per l'esercizio della stessa era spirato.</p>

ULTIME NOVITÀ PAYROLL

Argomento	Descrizione
<p>Sicurezza sul lavoro: ammende rivalutate del 15,9%</p> <p><i>Ministero del Lavoro Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023</i></p>	<p>È stata resa nota il 6 ottobre 2023 l’emanazione del decreto relativo alla rivalutazione delle ammende relative alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Tali ammende, nonché le sanzioni amministrative pecuniarie sono dunque rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.</p>
<p>Programmazione triennale dei flussi di ingresso in Italia</p> <p><i>DPCM 27 settembre 2023 (G.U. n. 231 del 3 ottobre 2023)</i></p>	<p>Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DPCM recante la programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le quote di: 136.000 unità per il 2023, 151.000 unità per il 2024 e 165.000 unità per il 2025.</p>
<p>Lavoro agile al 31 dicembre per “fragili” e rimessione in termini per i contribuenti della Lombardia</p> <p><i>Decreto Legge n. 132 del 29 settembre 2023</i></p>	<p>Il c.d. Decreto Proroghe contiene disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Di particolare interesse per datori di lavoro e lavoratori dipendenti risultano essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la proroga, al 31 dicembre 2023, del diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti cosiddetti “fragili”; • la rimessione in termini per i contribuenti residenti ovvero con sede legale o sede operativa in Lombardia che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo compreso tra il 4 ed il 31 luglio 2023. I versamenti in oggetto sono considerati tempestivi se effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.
<p>Conto individuale unificato: comunicazione posizioni anomale</p> <p><i>Messaggi INPS n. 3396 del 28 settembre 2023</i></p>	<p>L’INPS ha reso noto l’avvio di un’operazione per ridurre ed eliminare le anomalie del conto individuale unificato e migliorare la qualità informativa dei flussi Uniemens, rendendo più aggiornata e corretta la posizione assicurativa individuale dei lavoratori, tramite l’invio di apposite comunicazioni ai datori e agli intermediari delle posizioni irregolari.</p>

COMMENTI

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO PROROGHE”

Sulla Gazzetta Ufficiale 29.9.2023, n. 228 è stato pubblicato il DL n. 132/2023, c.d. “Decreto Proroghe”, contenente una serie di disposizioni, in vigore dal 30.9.2023, “in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”.

FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA

È prorogato al 31.12.2023 il termine (già differito dal 30.6 al 30.9.2023 dal c.d. “Decreto Omnibus”) per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.



Per accedere al predetto Fondo i soggetti in esame devono avere un ISEE non superiore a € 40.000.

PROROGA VERSAMENTO CRIPTO-ATTIVITÀ

È differito dal 30.9 al 15.11.2023 il termine di versamento dell’imposta sostitutiva del 14% dovuta dai soggetti che detengono criptoattività all’1.1.2023 al fine di rideterminare il costo / valore di acquisto alla medesima data, individuato ai sensi dell’art. 9, TUIR (valore normale).

L’imposta sostitutiva quindi può essere versata in unica soluzione entro il 15.11.2023, ovvero in 3 rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data (15.11.2023). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

PROROGA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

È disposta la proroga **dal 30.9 al 30.11.2023** del termine per l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili registrati ai soci, da parte delle società di persone / capitali nonché per la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (immobiliari di gestione).

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato in **unica soluzione entro il 30.11.2023** (in luogo delle 2 rate pari rispettivamente al 60% e al 40%).



La proroga **non interessa l’estromissione dell’immobile** da parte dell’imprenditore individuale.

DIFFERIMENTO CORREZIONI VIOLAZIONI QUADRO RS PER I FORFETARI

Nell’ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco-contribuente, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una specifica comunicazione per la **mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori** richiesti **nel quadro RS** (righe da 375 a 381) **del mod. REDDITI 2022 PF**, da parte dei **contribuenti in regime forfetario**.

Per coordinare le esigenze informative con i principi in materia di **concordato preventivo biennale** di cui alla Legge n. 111/2023, contenente la “Delega al Governo per la riforma fiscale”, è “**rinviato**” al **30.11.2024** il **termine per adempiere agli obblighi informativi del quadro RS relativi al 2021**.

Di conseguenza, per il contribuente destinatario della comunicazione che adempie ai predetti obblighi informativi del quadro RS del mod. REDDITI 2022 PF entro la predetta data si ritiene **non siano applicabili sanzioni**, ferma restando la necessità di **presentare il mod. REDDITI 2022 PF integrativo**.



Si rammenta l’obbligo di compilazione, nei termini ordinari, del quadro RS del **mod. REDDITI 2023 PF**.

ANTICIPO UTILIZZO CREDITI D’IMPOSTA 1 / 2 TRIMESTRE 2023

I crediti d’imposta spettanti alle imprese energivore / non energivore e imprese gasivore / non gasivore, riconosciuti inizialmente per il **consumo di energia elettrica / gas per il terzo trimestre 2022**, sono stati estesi, con successive disposizioni, ai consumi di altri periodi.

L’agevolazione è stata infatti riconosciuta anche con riferimento ai consumi:

- del **quarto trimestre 2022**, in particolare dei mesi di ottobre e novembre 2022 ad opera del DL n. 144/2022, c.d. “Decreto Aiuti-ter” e del mese di dicembre 2022 ad opera del DL n. 176/2022, c.d. “Decreto Aiuti-quater”;
- del **primo trimestre 2023**, ad opera della Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023;
- del **secondo trimestre 2023**, ad opera de DL n. 34/2023, c.d. “Decreto Bollette”.

I crediti d’imposta spettanti per il **consumo di energia elettrica / gas**:

- per il **primo trimestre 2023**;
- per il **secondo trimestre 2023**;

devono essere **utilizzati**, da parte dell’impresa beneficiaria, **esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24** entro il 31.12.2023.

Ora il Decreto in esame **anticipa al 16.11.2023** il termine per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.



Avendo il credito d’imposta natura “agevolativa”, l’utilizzo per **importi superiori a € 5.000 annui non richiede**:

- la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi;
- l’apposizione del visto di conformità.

Si rammenta che, ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in esame, nel mod. F24 devono essere riportati codici tributo differenziati a seconda del periodo di riferimento dei consumi cui è collegata l’agevolazione, come di seguito sintetizzato.

Impresa		Codice tributo mod. F24 impresa beneficiaria				
		3 trimestre 2022	ott. / nov. 2022	dicembre 2022	1 trimestre 2023	2 trimestre 2023
Energivora	Credito spettante	25%	40%	40%	45%	20%
	Codice tributo utilizzo diretto	6968	6983	6993	7010	7015
Non energivora	Credito spettante	15%	30%	30%	35%	10%
	Codice tributo utilizzo diretto	6970	6985	6995	7011	7016
Gasivora	Credito	25%	40%	40%	45%	20%

	spettante					
	Codice tributo utilizzo diretto	6969	6984	6994	7012	7017
Non gasivora	Credito spettante	25%	40%	40%	45%	20%
	Codice tributo utilizzo diretto	6971	6986	6996	7013	7018

CEDIBILITÀ CREDITO D'IMPOSTA 1 / 2 TRIMESTRE 2023

I crediti d'imposta relativi al **primo e secondo trimestre 2023** sono **cedibili entro il 18.12.2023**, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.

In generale non è consentita una successiva cessione; tuttavia sono **possibili 2 ulteriori cessioni**, successive alla prima, solo se effettuate a favore di banche / intermediari finanziari / società appartenenti ad un gruppo bancario / imprese di assicurazione.



L'utilizzo **parziale** del credito d'imposta tramite il mod. F24 **non consente** la cessione della quota non utilizzata.

I crediti d'imposta spettanti per il **consumo di energia elettrica / gas**:

- per il **primo trimestre 2023**;
- per il **secondo trimestre 2023**;

sono **usufruiti dal cessionario** con le **stesse modalità** con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e, comunque, entro il 31.12.2023.

Ora il Decreto in esame **anticipa al 16.11.2023** il termine per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta da parte del cessionario.

Si rammenta che, ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in esame, nel mod. F24 devono essere riportati codici tributo differenziati a seconda del periodo di riferimento dei consumi cui è collegata l'agevolazione, come di seguito sintetizzato.

Impresa	Codice tributo mod. F24 cessionario				
	3 trimestre 2022	ott. / nov. 2022	dicembre 2022	1 trimestre 2023	2 trimestre 2023
Energivora	7728	7733	7742	7746	7751
Non energivora	7730	7735	7744	7747	7752
Gasivora	7729	7734	7743	7748	7753
Non gasivora	7731	7736	7745	7749	7754

Per i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2023 la comunicazione di cessione può essere effettuata entro il 18.12.2023 (è verosimile che tale termine sarà anticipato).

ESONERO IVS LAVORATORI DIPENDENTI 2023: CUMULABILITÀ

La **Legge di Bilancio 2023** ha previsto l'**estensione** a tutto l'anno **2023** dell'**esonero contributivo** dell'**aliquota IVS** a carico dei **lavoratori dipendenti** da datori di lavoro (già sperimentato nel corso del 2022), a prescindere dalla circostanza che siano o meno qualificabili come "imprenditori". L'INPS, a sua volta, ha fornito le necessarie istruzioni operative per consentirne l'applicazione da parte dei datori di

lavoro, già dalle competenze di gennaio 2023. Da ultimo, sull'esonero della quota dei contributi IVS, è intervenuto il c.d. **Decreto Lavoro** (art. 39 del DL n. 48/2023), ridefinendone l'entità.

MISURA DELL'ESONERO

Riguardo ai periodi di paga **dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023** sono stati disposti:

- l'aumento **di 4 punti** percentuali delle misure riduttive previste dalla Legge di Bilancio;
- la **non applicabilità** di tale aumento sul rateo di **tredecima**.

Di conseguenza, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la riduzione dell'aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi (compreso l'apprendistato, ma escluso il settore domestico), risulta pari al:

- **7%**, se la **retribuzione** imponibile **non eccede** l'importo mensile di **1.923 euro**, ovvero
- **6%**, se la **retribuzione** imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e **non eccede** l'importo di **2.692 euro**.

In merito alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'aumento della suddetta riduzione, nonché all'esposizione del beneficio in UniEmens, apposite istruzioni sono state fornite dall'INPS con Messaggio n. 1932/2023.

CUMULABILITÀ

In merito alla cumulabilità con altre agevolazioni dell'esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, l'Istituto (Messaggio n. 2924/2023) ha chiarito che lo stesso è **cumulabile** con:

- gli **esoneri contributivi** vigenti relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
- l'**incentivo NEET**;
- l'**esonero del 50%** della quota dei contributi previdenziali a carico delle **lavoratrici madri** previsto dalla Legge di Bilancio 2022. In tal caso, qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le agevolazioni, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre sarà prioritariamente ridotta del 50% (codice causale "ELAM") e, **sulla quota di contribuzione IVS residua** a carico della lavoratrice, potrà essere operata l'ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali. Ciò significa che non è possibile fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice madre.

Analogamente a quanto disposto per le lavoratrici madri, la spettanza dell'esonero IVS **nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore** trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

DECRETO PROROGHE: LAVORO AGILE AL 31 DICEMBRE PER "FRAGILI" DI LEGGE DI BILANCIO 2024

Il Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. Decreto Proroghe) contiene disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Di particolare interesse per datori di lavoro e lavoratori dipendenti risulta essere la proroga, al 31 dicembre 2023, del diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti cosiddetti "fragili".

Più precisamente, l'art. 8 del Decreto Proroghe, mediante una modifica al comma 306, art. 1, Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), comma da ultimo emendato dall'art. 28-bis, comma 1, DL n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, proroga al 31 dicembre 2023 (in luogo del 30 settembre 2023), il lavoro agile per i **lavoratori dipendenti pubblici e privati che sono "soggetti fragili"**, ovvero soggetti affetti da patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, del DL n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 11/2022.

Il suddetto DM 4 febbraio 2022 individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata, dal medico di medicina generale del lavoratore, la situazione di fragilità ai fini dell'applicazione di alcune norme transitorie di favore.

Preme precisare che, per tali soggetti, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2024

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio. Le misure contenute nel provvedimento sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sono previsti, inoltre, il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e misure in favore delle famiglie numerose e per la natalità. Si riassumono le principali disposizioni diffuse dal Governo.

TAGLIO CUNEO FISCALE	Circa 10 miliardi sono destinati al rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale-contributivo (7% per i redditi fino a € 25.000,00, 6% per i redditi fino a € 35.000,00).
SANITÀ	<p>Previsto uno stanziamento aggiuntivo pari a 3 miliardi per l'anno 2024 (al quale devono aggiungersi le risorse PNRR e 300 milioni riconosciuti alla Regione Siciliana) e 4,2 miliardi a decorrere dall'anno 2026.</p> <p>Tra le misure previste, una indennità per medici e altro personale sanitario impegnati nella riduzione dei tempi delle liste di attesa.</p> <p>Si stanziano risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il potenziamento dell'assistenza territoriale anche con riferimento a nuove assunzioni di personale sanitario.</p> <p>Per i residenti stranieri, cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea, si prevede la possibilità di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del SSN, versando un contributo di € 2.000,00 annui. L'importo del contributo è ridotto per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari.</p>
FAMIGLIA E BONUS	In favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro. Confermata la carta "dedicata a

NOTIZIARIO

NATALITÀ	<p>te” nella misura di 600 milioni di euro per l’anno 2024.</p> <p>Si integra lo stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro per l’anno 2024.</p> <p>Si stanziano risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel 1° trimestre del 2024, il trimestre nel quale i consumi di energia sono più rilevanti.</p> <p>Si aggiunge un altro mese di congedo parentale, retribuito al 60%, per i genitori con figli fino ai 6 anni.</p>
BONUS ASILI NIDO	Si aumenta il fondo per il bonus di oltre 150 milioni di euro.
CANONE RAI	<p>Diminuisce il canone Rai, da € 90,00 a € 70,00 all’anno.</p> <p>Alla riduzione corrisponde un’integrazione del finanziamento della Rai per le spese relative agli investimenti.</p>
LAVORO	<p>Confermata la detassazione dei premi di produttività al 5% e dei fringe benefit fino a € 2.000,00 per i lavoratori con figli a carico e fino a € 1.000,00 per tutti gli altri (i benefici potranno essere riconosciuti anche per pagamenti di affitto e mutuo prima casa).</p> <p>La decontribuzione assume un volto nuovo con riferimento alle donne lavoratrici, prevedendo che la quota dello sgravio sia pari all’intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno 2 figli fino all’età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo.</p>
IMPRESE	<p>Rinviata fino al 1.07.2024 l’entrata in vigore della plastic e sugar tax.</p> <p>Per le imprese e per sostenere gli investimenti privati sarà previsto un credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.</p>
PENSIONI	Alcune revisioni riguarderanno l’APE: l’innalzamento a 36 anni del requisito contributivo per gli uomini; requisiti diversi per le donne e quota 104 con alcune specifiche che tengono conto della necessità di valorizzare chi vuole rimanere al lavoro.
INVESTIMENTI E GARANZIE PUBBLICHE	Approvato il piano che riforma la gestione delle garanzie pubbliche, che ha l’obiettivo di indirizzare lo strumento su investimenti anche sociali che garantiscano un alto valore aggiunto come quelli nelle infrastrutture strategiche e per la transizione tecnologica, verde e digitale delle imprese.

COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2024

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto Collegato alla legge di Bilancio che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Di seguito alcune tra le principali misure, in vigore dal 19.10.2023

CONGUAGLIO DI PEREQUAZIONE ANNO 2023	Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale, è anticipato il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni.
CAMPAGNA REDDITUALE	Recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale dei pensionati relative al periodo d’imposta 2021 e alle verifiche

NOTIZIARIO

	reddituale del personale degli enti di ricerca relative al periodo di imposta 2020 sia avviato entro il 31.12.2024.
ANTICIPO RINNOVO CONTRATTI PUBBLICI	Incremento, per il mese di dicembre 2023, a valere sull'anno 2024, dell'indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l'effettuazione di eventuali successivi conguagli.
RINVIO DEL VERSAMENTO DELLA 2ª RATA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE DIRETTE	Per il solo 2023 le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a € 170.000,00, possono effettuare il versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16.01 dell'anno successivo a quello di riferimento, senza interessi. Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione, in tal caso, degli interessi, a partire dalla 2ª rata.
RIVERSAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO	Prorogato al 30.06.2024 il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22.10.2021. Prorogato di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti impositivi da parte dell'Agenzia delle Entrate per i crediti interessati dalla regolarizzazione e utilizzati negli anni 2016 e 2017.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	Istituito un nuovo contributo di solidarietà, per l'anno 2024, a carico dei soggetti che si avvalgono della facoltà di escludere dalla base imponibile del contributo di solidarietà ex art. 1, cc. 115-119 della legge di Bilancio 2023, la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali.
RIDUZIONE DELLE ACCISE SUI PRODOTTI ENERGETICI	Il provvedimento di riduzione delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili, in caso di aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio può essere adottato se i prezzi dei carburanti aumentano, sulla media del precedente mese (e non più, come è attualmente, dei precedenti due mesi), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella Nota di aggiornamento presentati alle Camere.
DISPOSIZIONI PER REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Le regioni che risultano in squilibrio economico possono destinare il gettito derivante dalla massimizzazione delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente, a copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Incremento di 35 milioni di euro, per l'anno 2023, del fondo finalizzato a riconoscere il buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
EDILIZIA UNIVERSITARIA	Istituzione di un fondo finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore e a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o,

NOTIZIARIO

	comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 - Riforma 1.7 del PNRR.
INVESTIMENTI PRODUTTIVI DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE	Nuova Sabatini: autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature).